

COMUNE DI ROMAGNANO SESIA

Provincia di NOVARA

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULL'ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO DI PREVISIONE

L'ORGANO DI REVISIONE

Revisore Unico Dr. Fangazio Alberto

Comune di Romagnano Sesia

Revisore unico

Verbale n. 11 del 23/07/2021

PARERE SULL'ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO DI PREVISIONE

L'organo di revisione

Premesso che:

a) l'art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che:

1. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

b) il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, prevede tra gli atti di programmazione "lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno", disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

c) l'articolo 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per l'assestamento generale di bilancio;

f) il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE, il quale prevede che al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede "vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. ^[1] Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione";

Tenuto conto quindi, alla luce di quanto sopra che:

- in sede di salvaguardia degli equilibri non risulta obbligatoria la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, rimanendo comunque in capo all'ente la facoltà di effettuarla entro tale data. A tal proposito Arconet in risposta alla faq n. 7, ha precisato che: "l'articolo 193 del TUEL non prevede, come obbligatoria, la verifica dello stato di attuazione dei programmi in sede di

salvaguardia degli equilibri. Si segnala tuttavia che l'articolo 147-ter, comma 2, del TUEL conferma l'obbligo di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi. Tali verifiche risultano particolarmente rilevanti ai fini della predisposizione del DUP, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno. Pur non essendo più obbligatorio, a regime, il termine del 31 luglio appare il più idoneo per la verifica dello stato di attuazione dei programmi.”;

Rilevato che:

- 1) permangono gli equilibri generali di bilancio pur rendendosi necessarie variazioni compensative del bilancio di previsione 2021 2022 2023, che rispettano gli equilibri di bilancio;
- 2) non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi,
- 3) la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;
- 4) questo Ente deve mantenere i vincoli di finanza pubblica di il pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 1, commi 463 a 482, legge n. 232/2016 ossia deve conseguire un saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali, ivi compreso, per il 2020, il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa non alimentato da debito e compreso l'avanzo applicato;
- 5) il fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di chiusura di bilancio, potrebbe richiedere di essere adeguato al maggiore degli importi accertati ovvero stanziati per ciascuna entrata, applicando la medesima del 2020, 100%, di accantonamento utilizzata;
- 6) non sono stati segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili;
- 7) non sono richiesti interventi di riequilibrio economico da parte delle società ed organismi partecipati;

Esprime

parere favorevole all'assestamento generale del bilancio di previsione 2021-2022-2023.

Biella, li 23/07/2021

Il Revisore

Dr. Fangazio Alberto